

Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio **COVID-19**

Ver. 1.2 del 31 marzo 2020





L'azienda, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.

OBIETTIVO DEL PIANO

Obiettivi principali è rendere l'azienda un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro Integrazione del 24 aprile 2020

PRINCIPALI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

CORONAVIRUS E D.LGS. 81/08 – LA SICUREZZA AI TEMPI DEL COVID-19

Gli obblighi per la **SICUREZZA SUL LAVORO**, stabiliti dal D.Lgs 81/2008 e di seguito descritti si rivolgono alle imprese che impieghino **ALMENO UN LAVORATORE**, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

1 - Nomina del RSPP - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

Tale incarico può essere assunto direttamente dal datore di lavoro, il quale è tenuto a frequentare un corso di formazione di durata variabile (da 16 a 48 ore, a seconda del livello di rischio) e dei successivi aggiornamenti quinquennali. In alternativa e in alcuni specifici casi, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze e competenze professionali necessarie.

2 - Nomina degli Addetti Antincendio

Frequenza al corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio. Successivamente la squadra addetti al rischio incendio deve seguire dei periodici corsi di aggiornamento.

3 - Nomina degli Addetti al Primo Soccorso

Frequenza al corso di formazione di 12 ore per aziende appartenenti ai gruppi B o C e di 16 ore per quelli del gruppo A. Successivamente la squadra addetti all'emergenza primo soccorso deve seguire dei periodici corsi di aggiornamento con periodicità triennale.

4 - Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Eletto o designato tra i lavoratori e successiva frequenza al corso di 32 ore. Contestualmente il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'INAIL, per via telematica, il nominativo del RLS aziendale. Successivamente il RLS deve seguire degli aggiornamenti con periodicità annuale.

5 - Nomina del Medico Competente

Effettua visite mediche e accertamenti periodici definiti sulla base del rischio in ambiente di lavoro, volti all'ottenimento, per ciascun lavoratore, dell'idoneità alla mansione specifica.

6 - Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

7 - Protocollo Covid 19

8 - Formazione e Informazione dei Lavoratori:

Tutti i Lavoratori devono obbligatoriamente ricevere una formazione in materia di sicurezza sul lavoro, di durata variabile (da 8 a 16 ore a seconda del livello di rischio) e dei successivi aggiornamenti quinquennali. Parte della formazione può essere effettuata in modalità E-Learning. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

9 - Formazione Aggiuntiva per i Preposti

Se presenti in azienda, della durata di 8 ore. Successivamente il Preposto è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento quinquennali

10 - Formazione dei Dirigenti

Se presenti in azienda, della durata di 16 ore. Successivamente il Dirigente è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento quinquennali.

11 - PRIVACY GDPR - Informativa Protocollo Privacy COVID-19 ed Informativa rilevamento temperatura

12 – Formazione Specifica COVID-19

Protezione da Agenti Biologici, Lavoratori addetti alla pulizia e sanificazione, Operatori di aziende di pulizia e sanificazione, HACCP

13 - A seconda dell'attività dell'azienda

e del tipo di rischio presente in ambiente di lavoro potrebbero essere necessari altri documenti, quali per esempio: DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), POS (Piano Operativo di Sicurezza), INDAGINE FONOMETRICA, VALUTAZIONE VIBROMETRICA, VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO, PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE.

NUOVE SANZIONI LUGLIO 2018

Lug 31, 2018 | Adempimenti Ambientali per le Imprese, Medicina del Lavoro, Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro

Dal 1° luglio 2018 rivalutate le sanzioni in materia di salute e sicurezza

A decorrere dal 1° luglio 2018 le ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TU sicurezza e da altri atti aventi forza di legge sono rivalutate nella misura dell'1,9%.

La rivalutazione trova fondamento nel TU sicurezza che, modificato nel 2013 dal decreto per favorire l'incremento dell'occupazione, aveva previsto che la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza avvenisse ogni 5 anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Elenco non esaustivo

Effettuazione della valutazione e DVR redatto senza la collaborazione di RSPP e MC.
nei casi di cui all'articolo 41.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €. 2792,06 a €. 7147,67

Arresto da 4 mesi a 8 mesi, se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni

	<p>mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini- giorno.</p>
Rielaborazione immediata della valutazione e DVR entro 30 gg. dalle modifiche;	Ammenda da €. 2233,65 a €. 4467,30
Mancata formazione RSPP auto-nominato	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €. 2792,06 a €. 7147,67
Mancata nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €. 1675,24 a €. 6700,94
Inviare i lavoratori alla visita medica alle scadenze previste e richiedere al medico di osservare i propri obblighi	Ammenda da €. 2233,65 a €. 4467,30
Mancata comunicazione al MC della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria	Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 558,41 a €. 2009,67
Consegna al RLS del DVR previa richiesta; anche su supporto informatico, cui all'art. 18, comma 1, lettera r); consultazione del DVR da parte del RLS in azienda	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €. 837,62 a €. 4467,30
Omessa comunicazione all'INAIL e all'IPSEMA dei nominativi dei RLS	Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 55,84 a €. 335,05
Convocazione riunione periodica aziende > 15 lavoratori	Ammenda da €. 2233,65 a €. 4467,30
Informazione adeguata ai lavoratori sui rischi generali attività e procedure PS, antincendio ecc , e sui nominativi dei soggetti della sicurezza	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €. 1340,19 a €. 5807,48
Informazione adeguata ai lavoratori sui rischi specifici , sui pericoli legati alle sostanze e le misure ad attività di prevenzione e	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €. 1340,19 a €. 5807,48

protezione adottate	
Assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche,	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1340,19 a €. 5807,48
Fornire a dirigenti e preposti un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €. 1340,19 a €. 5807,48
Formare i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi ed evacuazione e di primo soccorso	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €. 1340,19 a €. 5807,48
Formare il RLS	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €. 1340,19 a €. 5807,48
Designazione addetti antincendio evacuazione Primo soccorso	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €. 837,62 a €. 4467,30
Informazione delle misure di emergenza adottate e comportamenti da adottare	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €. 837,62 a €. 4467,30